

Analisi della legislazione d’urgenza in tema di lotta alla diffusione del virus Covid-19

Riflessi economici / sociali

Il presente studio ha lo scopo di esaminare alcuni aspetti pratici della normativa emanata fino ad oggi in materia di lotta al “Coronavirus”, al fine di offrire una lettura coordinata dei già numerosi provvedimenti ad oggi susseguitisi negli ultimi 20 giorni, e di analizzarne alcuni risvolti pratici.

Il presente documento è diffuso alla clientela a mero scopo informativo e senza pretesa di esaustività, anche per rispondere ai dubbi interpretativi ed alle domande che, imprenditori e risparmiatori, quotidianamente ci pongono.

Inoltre, il continuo susseguirsi di decreti ed ordinanze comporta un panorama normativo estremamente mutevole ed incerto.

Per informazioni dettagliate siamo disponibili ai noti recapiti.

Napoli, 26/03/2020

Avv. Luigi Martino

Indice generale

1) La legislazione esaminata.....	3
2) Le misure di contenimento.....	3
2.1) La chiusura delle attività – i DPCM 11 Marzo e DPCM 22 Marzo.....	3
2.2) L’impatto delle misure di contenimento sull’attività imprenditoriale – i costi fissi ed in particolare il canone di locazione ed il leasing di vetture e attrezzature.....	7
3) Il d.l. “Cura Italia” e le misure di sostegno dell’economia.....	8
3.1) Agevolazioni Tributarie.....	8
3.2) Agevolazioni per il settore turismo – imprese turistiche.....	10
3.3) Misure in tema di lavoro dipendente.....	11
3.4.) Ulteriori agevolazioni in materia di impresa.....	12
4) La questione Turismo.....	14
5) Appalti e cantieri.....	14
6) Import – Export, trasporti e logistica.....	14

1) La legislazione esaminata

- DL 23 Febbraio 2020 num. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) (*parzialmente abrogato*)
- DL 2 Marzo 2020 num. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 4 Marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- D.L. 8 Marzo 2020 num 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
- DPCM 8 Marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DL 17 marzo 2020 num 18 – c.d. decreto “Cura Italia”.
- DPCM 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Ordinanza 24 del 25/03/2020 del Presidente della Regione Campania.
- DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(per l'elencazione completa di tutti gli atti normativi in materia pubblicati in G.U. si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/atti/Associati/1?areaNode=12>)

2) Le misure di contenimento

L'impatto principale è dato ovviamente dalle misure di contenimento, che hanno imposto da un lato limitazioni agli spostamenti, recentemente prolungati in Campania fino al **14 Aprile** con l'ordinanza 24 del 25 Marzo, ma soprattutto dall'altro pesantissime limitazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa e d'impresa. Ci limiteremo ad esaminare quest'ultimo aspetto.

2.1) La chiusura delle attività – i DPCM 11 Marzo e DPCM 22 Marzo

Il DPCM 11 Marzo, in prima battuta ha **sospeso** una serie di attività:

- tutte le attività commerciali al dettaglio di qualsiasi dimensione e tipo (compresi i centri commerciali), ad eccezione:
 - dei negozi alimentari e dei negozi che vendono "beni di prima necessità", come definiti nell' Allegato 1
 - delle edicole (più in generale, dei negozi che vendono giornali), dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie, a condizione che possano garantire una distanza di un metro tra le persone;
- tutti i servizi di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetto:
 - i servizi di mensa e di ristorazione commerciale che riescano a garantire una distanza di almeno un metro tra i clienti;
 - i servizi di ristorazione (esclusivamente per la consegna a domicilio), a condizione che rispettino le norme igieniche e di sicurezza relativamente al confezionamento e al trasporto dei prodotti;
 - i servizi di ristorazione presso le stazioni di rifornimento di carburante (su strade e autostrade) presso gli aeroporti e/o le stazioni dei treni e presso gli ospedali, a condizione che garantiscano una distanza di almeno un metro tra i clienti;
- tutti i servizi di assistenza alla persona, compresi parrucchieri, barbieri, beauty farm, etc., ad eccezione dei servizi di cui all' Allegato 2.
- Tutti i mercati sono chiusi, ad eccezione dei mercati che vendono prodotti alimentari.

Restano attività consentite il commercio elettronico in generale, le televendite, gli alberghi e le altre strutture ricettive possono rimanere aperti (*Tuttavia, se gli alberghi e altre strutture ricettive offrono al loro interno attività di vendita al dettaglio, ristorazione o servizi alla persona, queste tipologie di attività devono essere sospese.*)

Dall'11 Marzo e fino al 22 Marzo, erano inoltre consentite le attività produttive, a condizione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità smart working, dell'incentivazione ai dipendenti di ferie e i congedi retribuiti, della sospensione di tutte le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, della assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio di protezione individuale (e.g. guanti, mascherine, igienizzanti), della sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le misure di contenimento sono state **ampliate e rafforzate con il successivo DPCM del 22 marzo 2020.**

La novità principale ha riguardato **la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di talune specifiche attività.

Le attività consentite sono identificate con riferimento al loro codice ATECO e riguardano essenzialmente alcune industrie strategiche, nonché quelle della filiera atta a garantire le attività essenziali quali sanità,

agro-alimentare, logistica ed energia, servizi finanziari e assicurativi e servizi di manutenzione e vigilanza.

Si riporta di seguito la tabella dei **codici ATECO** delle attività che possono continuare la loro attività **anche successivamente al 25 marzo 2020**, pur con l'osservanza delle prescrizioni di cui al DPCM 11 Marzo

ATECO	DESCRIZIONE	ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
03	Pesca e acquacoltura		Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
05	Estrazione di carbone	46.3	
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
10	Industrie alimentari		Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
11	Industria delle bevande	46.61	
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro	46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno	49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
17	Fabbricazione di carta	50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	51	Trasporto aereo
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
20	Fabbricazione di prodotti chimici	53	Servizi postali e attività di corriere
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	55.1	Alberghi e strutture simili
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma	j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche	K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	69	Attività legali e contabili
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	72	Ricerca scientifica e sviluppo
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	75	Servizi veterinari
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	80.1	Servizi di vigilanza privata
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	81.2	Attività di pulizia e disinfezione
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	82.20.00	Attività dei call center
	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
		82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
		84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
		85	Istruzione
		86	Assistenza sanitaria
		87	Servizi di assistenza sociale residenziale
		88	Assistenza sociale non residenziale

dovrebbe anche permettere lo scarico e magazzinaggio della merce in arrivo e la messa in sicurezza degli impianti. E' possibile **proseguire le attività di vigilanza, riparazione e manutenzione** di macchine impianti e apparecchiature, in quanto attività consentita dalla tabella sopra vista.

CONFINDUSTRIA ha diffuso e pubblicato una serie di domande e risposte (faq) in merito alla prosecuzione ed alla sospensione dell'attività, che si allega al presente studio in quanto di possibile interesse.

Vale la pena di accennare che tra le misure di contrasto all'epidemia è prevista la possibilità di **requisire** in uso o in via definitiva di strutture, attrezzature mediche e dispositivi di protezione personale qualora utili e necessari al contrasto dell'epidemia, salvo eventuale conguaglio in caso di deterioramento.

2.2) L'impatto delle misure di contenimento sull'attività imprenditoriale – i costi fissi ed in particolare il canone di locazione ed il leasing di vetture e attrezzature

Per le aziende che sono costrette a cessare l'attività, è innegabile l'impatto sui cd. "costi fissi".

Più avanti, si vedranno le misure di sostegno all'economia emesse dal governo, tra le quali il **credito di imposta pari** al 60% del canone del mese di marzo.

Una prima questione pratica riguarda l'obbligazione di pagamento del **canone di locazione del locale commerciale relativo ad una attività chiusa per "factum principis"**, equiparabile in tutto alla causa di forza maggiore.

Purtroppo, al momento, la questione non è regolamentata, tuttavia è discusso se sussistano i presupposti per la sospensione dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione o per la riduzione di quest'ultimo, e ciò a prescindere dal credito di imposta riconosciuto nel d.l 18/2020 (Cura Italia) all'art. 65:

"Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/I. [omissis...]"

A prescindere da tale previsione, la questione può essere affrontata facendo riferimento alle disposizioni di cui al Codice Civile, in particolare al disposto **dell'art. 1464 Cod. Civ.:**

"Art. 1464

(Impossibilità parziale)

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale ."

A parere dello scrivente, applicando la norma al caso di locazione commerciale di attività sospesa dai

provvedimenti sopra esaminati, la prestazione del locatario (*la messa a disposizione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività di impresa*) è divenuta, per causa di forza maggiore, **impossibile** (*rectius: parzialmente impossibile, riferendosi al periodo, per adesso, di marzo / aprile 2020*). Ciò comporta che l'altra parte, il conduttore, ha diritto a richiedere una riduzione della controprestazione (*l'obbligo di pagamento del canone*), che sia proporzionata al mancato godimento dell'immobile.

Allo stato, sempre a parere dello scrivente, trattandosi di sospensione temporanea delle attività, non sussistono invece i presupposti per aversi la risoluzione del contratto da parte del conduttore ex art. **1467 cc** (*Eccessiva onerosità per avvenimenti straordinari ed imprevedibili*) in quanto posta la durata ultra annuale del canone, la sospensione (allo stato) per circa 1 mese dell'attività non integra il requisito dell'eccessiva onerosità.

Inoltre, vale la pena sottolineare che in ogni caso non sarà opportuno, sempre a parere dello scrivente, per i proprietari degli immobili, procedere ad ingiunzione di pagamento o a sfratto per morosità per un eventuale morosità nel periodo della sospensione, e ciò per effetto della disposizione di cui all'art. **1256 Cod. Civ.**, che prevede la non imputabilità del ritardo nell'adempimento per impossibilità temporanea dell'adempimento, posto che la chiusura dell'attività e i mancati introiti possono integrare gli estremi dell'impossibilità nel pagamento del canone.

La Nostra interpretazione è peraltro conforme alla *ratio legis* del d.l. "Cura Italia", laddove all'art.91 si legge:

"Art. 91

*(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)*

*"All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. **Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. [omissis....]"***

Tuttavia, a prescindere dalle interpretazioni normative, in assenza di un provvedimento chiaro che incida sulla materia, è consigliabile la strada dell'**accordo tra proprietario e locatore sulla riduzione del canone** per il periodo di chiusura forzata.

Infine, non si ritengono sussistere i presupposti per omettere totalmente il pagamento del canone di locazione relativo al periodo di durata delle misure di contenimento, in quanto se è pur vero che il conduttore non può utilizzare l'immobile, è altrettanto vero che il proprietario non ne è rientrato in possesso, e quindi, seppur in misura anche notevolmente ridotta rispetto al canone, è comunque certamente dovuta una "indennità" al proprietario.

Analogo ragionamento può farsi per quanto riguarda il **canone di locazione finanziaria di veicoli ed attrezzature**, tuttavia sul punto è stato emesso un'apposita norma, l'art. 56 del d.l. Cura Italia, che vedremo

in seguito, a mezzo della quale potrà sospendersi il pagamento delle rate di mutuo o leasing **fino al 30 settembre 2020**, concordando con il finanziatore un piano di rientro che non comporti onere per l'imprenditore, previa **autocertificazione di aver avuto una contrazione del volume di affari**.

Relativamente invece al **nolegg**io di attrezzature che non rientri nella figura del leasing, riteniamo non applicabile in punto di stretto diritto la moratoria sopra descritta. Tuttavia, condividendone la *ratio* e gli scopi, da un lato è possibile portare avanti il ragionamento fatto con riguardo alla locazione, dall'altro è possibile, visto il confine labile delle figure, che in sede di accordo con il locatario sarà possibile invocare l'impossibilità di utilizzo del bene.

Sarà possibile comunque far riferimento ai singoli contratti, posto che in alcuni casi è regolata la fattispecie della "causa di forza maggiore".

3) Il d.l. "Cura Italia" e le misure di sostegno dell'economia

Il corpusco d.l. 17 Marzo 2020 c.d. "Cura Italia" introduce una serie di agevolazioni e misure di sostegno per un'ampia fetta della popolazione, sia sotto forma di sostegno alle famiglie sia sotto forma di agevolazioni fiscali.

Analizzeremo alcune misure di particolare interesse.

3.1) Agevolazioni Tributarie

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: Con riferimento alle **entrate tributarie e non tributarie**, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni e agli atti esecutivi per entrate tributarie e patrimoniali emesse dagli enti territoriali e locali e dai soggetti affidatari, nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

È differito al 31 maggio il termine di versamento previsto al 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione ter" nonché il termine di versamento previsto al 31 marzo 2020 relativo al c.d. "saldo e stralcio". È previsto lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020. I nuovi termini sono rispettivamente 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: E' previsto per il periodo d'imposta 2020, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un credito d'imposta nella misura

del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta in questione mira ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19.

Canone di locazione: credito di imposta per botteghe e negozi: E' garantito agli **esercenti attività di impresa un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** in relazione agli edifici rientranti nella **categoria catastale C1 (i.e. negozi e botteghe)**. Il credito di imposta non spetta agli esercenti di quelle attività di impresa che **non sono state sospese** dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 visto sopra, ed è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni: I contribuenti che non si avvalgano delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto e dal suo articolo 36 possono chiedere che del versamento effettuato sia data menzione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sospensione delle scadenze di adempimenti fiscali e proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni: I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Sono indicati espressamente tra i suddetti versamenti quelli relativi a **contributi previdenziali ed assistenziali e quelli relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Con riferimento ai contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono **sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti, effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**. I suddetti adempimenti fiscali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

È altresì differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione: Con riferimento ai contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, **esercitano attività d'impresa, arte o professione**, e hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; **ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**.

Non è possibile chiedere il rimborso delle somme già pagate a titolo dei suddetti versamenti da

autoliquidazione.

E' prevista una particolare sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti della c.d. "zona rossa".

Non-applicazione delle ritenute alla fonte su alcune tipologie di reddito: Per i contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019, e non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese di febbraio 2020, **i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto.**

L'ammontare delle suddette ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta è **versato**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **direttamente dal contribuente** in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3.2) Agevolazioni per il settore turismo – imprese turistiche

Innegabile è l'impatto che il Covid-19 ha avuto, sta avendo ed avrà sul settore del turismo.

Da un esame della London Business School of Economics (*The economics of a pandemic: the case of Covid-19*) è stato rilevato (ma la rilevazione arriva solo all'8 marzo) un calo delle prenotazioni aeree nell'area Asia / Pacifico del 98,1% rispetto all'anno precedente (nell'area Europea -31,9%), ed un calo delle prenotazioni e delle fruizioni di servizi di ristorazione, su base globale, dell'85% soltanto nel periodo dal 17 Febbraio al 16 Marzo.

Lo stesso studio, individua il settore "Tourism and Hospitality" come il settore più colpito in assoluto (anche più del settore "Aviation / Airlines"), stimando effetti fino al IV Trimestre del 2020, ed indicando tempi di ripresa lunghi con possibilità di ripresa alla fine dell'anno (se l'inverno non comporterà la ripresa delle infezioni, pure possibile).

E' evidente che le misure messe in campo dal governo sono del tutto inadeguate per fronteggiare una crisi del settore che lo stesso studio indica quale "senza precedenti".

Evidenzieremo solo le misure emanate a sostegno dell'impresa turistica (tour operator – agenzia di viaggio ecc.) e non anche le misure relative ai lavoratori stagionali ed ai dipendenti.

Il dl 8 Marzo 2020 num. 11 aveva già previsto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali: Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, sono sospesi, dal 3 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Entrambi tali versamenti saranno effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il d.l. Cura Italia ha confermato la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte aventi scadenza nel periodo ricompreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 per le quali le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operano come sostituti d'imposta. In particolare, la sospensione opera fino al 30 aprile 2020 per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, tuttavia viene invece eliminato il riferimento alla sospensione dei versamenti per le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Vengono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020 si applica anche ad altri soggetti (*es. federazioni sportive, centri sportivi, sale cinematografiche ecc.*).

Le previsioni in ordine alle misure a tutela dei consumatori/viaggiatori, saranno esaminati nella sezione 4 – Questione Turismo.

3.3) Misure in tema di lavoro dipendente

Il Titolo II del d.l. Cura Italia contiene un corposo gruppo di norme che intendono fornire ai datori di lavoro e ai lavoratori strumenti di sostegno al fine di minimizzare le conseguenze socioeconomiche derivanti dall'emergenza COVID-19.

Sarà fatto soltanto un accenno alle principali misure adottate.

In primo luogo, per il periodo dell'emergenza, i datori di lavoro non potranno avviare procedure di licenziamento collettivo, né comminare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

I datori di lavoro possono ricorrere alla “**CIG in deroga**” laddove non abbiano i requisiti per accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, è previsto **un premio, per il mese di marzo 2020, di 100 euro**, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede nel predetto mese.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile per il percettore e deve essere erogato dal

datore di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

La corresponsione del bonus genera in capo al datore di lavoro un credito di imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 **e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS.

Sono previste inoltre misure di sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.

3.4.) Ulteriori agevolazioni in materia di impresa

Risultano di interesse alcune misure in materia di agevolazioni per le imprese che subiscono gli effetti negativi della crisi.

All'art. 56 è prevista un'ampia moratoria per mutui, leasing e operazioni di finanziamento, con l'introduzione di misure di agevolazione a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Possono avvalersi delle misure ex art. 56 le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, con esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 da considerarsi non deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

E' prevista la impossibilità fino al 30 settembre per l'operatore finanziario di revocare le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, nemmeno per la parte non ancora utilizzata.

I prestiti non rateali sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori).

Il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso di rate/canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l'assenza di maggiori oneri per entrambe le parti.

Oltre alla detta moratoria, certamente di particolare interesse per le PMI, sono state previste altre misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, prevedendo la gratuità della garanzia del Fondo PMI, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo PMI stesso, l'estensione dell'importo massimo garantito per singola impresa da 2,5 milioni a 5 milioni di EUR, l'ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento sia almeno pari al 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l'estensione automatica della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del

finanziamento correlata all'emergenza coronavirus; la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al Fondo PMI ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia, fermo restando l'esclusione di imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili"; l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate; la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo PMI con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo PMI a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia; la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento; la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; l'estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI; la facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali.

Sono state poi apportate modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori, prevedendo la possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe un **anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**.

E' stata prevista l'estensione ai lavoratori autonomi e professionisti con un calo del fatturato superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019 e semplificazione **dell'utilizzo del fondo di solidarietà per mutui prima casa**.

Previsti incentivi alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.

Quale supporto alla liquidità delle imprese, è stata prevista l'introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. In particolare, si prevede che la CDP possa supportare le banche che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza, tramite specifici strumenti anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; che lo Stato possa concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP. La garanzia dello Stato rilasciata in favore di CDP a

prima domanda è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Le modalità attuative saranno oggetto di apposito decreto del MEF.

Infine, prevista la possibilità di sospendere per un periodo di 12 mesi il rimborso delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del “fondo 394” gestito da Simest S.p.A. 6.

4) La questione Turismo

E' naturale che la crescita esponenziale dei casi di contagio e la dichiarazione di stato di “pandemia” abbiano causato un crollo delle prenotazioni di viaggi, soggiorni e vacanze, nonché una pioggia di cancellazioni.

Dal punto di vista pratico, si pone il problema, per le imprese turistiche e per le agenzie di viaggi, di gestire la clientela e di far fronte a numerose richieste di rimborso.

La normativa è attualmente contenuta nell'art. 28 del dl. 2/3/2020 n.9, dapprima prevista per i residenti delle zone rosse e soggetti in quarantena, poi estesa ed ampliata dall'art. 88 del decreto Cura Italia del 17 Marzo.

Art. 28 dl 2 marzo 2020 n.9	Art. 88 dl 17/03/2020 “Cura Italia”
<p>Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestres stipulati:</p> <p>a) dai soggetti [...omissis]</p> <p>b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; [...omissis]</p> <p>f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio [...omissis...]</p> <p>3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente</p>	<p>Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)</p> <p>1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.</p> <p>2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.</p> <p>3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.</p>

del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, **l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.**

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il **vettore** procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio **in favore dell'organizzatore** ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei **viaggi ed iniziative d'istruzione** disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile. **Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.**

Con l'eliminazione della zona rossa limitata ad alcune regioni del Nord-Italia e con l'esteso divieto di spostamento fuori dal proprio comune, è evidente che qualsiasi contratto di trasporto, di soggiorno o pacchetto turistico prenotato dopo il 3 marzo 2020, con prestazione da eseguirsi (attualmente) entro il 4 Aprile 2020 sia oggetto di possibile recesso da parte del viaggiatore.

Relativamente ai **contratti di trasporto**, è espressamente previsto che il rimborso (o l'emissione di Voucher) spetti al vettore.

In ordine ai **pacchetti turistici**, è stata estesa la tutela del diritto di recesso di cui all'art.41 del Codice del Turismo ai casi di impossibilità della prestazione a causa dell'emergenza sanitaria in atto, con previsione del rimedio di cui all'art.42 del medesimo codice: l'offerta **da parte dell'organizzatore** di un prodotto equivalente, il rimborso, oppure (misura non prevista dall'art. 42 citato ma introdotta dal dl. 2/3/2020) l'emissione di un Voucher da utilizzare entro l'anno. In questo caso, l'organizzatore ha diritto a ricevere a sua volta dal vettore il rimborso della parte del prezzo relativa al contratto di trasporto.

Le dette forme di tutela sono state estese anche ai **contratti di soggiorno** dal comma 1 dell'art.88 del d.l. Cura Italia, senza specificazione alcuna. Dobbiamo ritenere pertanto che il meccanismo sia lo stesso, ma che il soggetto tenuto al rimborso / emissione di Voucher sia l'**albergatore**.

E' appena il caso di rilevare che è possibile che l'albergatore non sia un soggetto di diritto italiano, e pertanto nei suoi confronti non sia applicabile la richiamata normativa, e non sarà perciò obbligato a restituire alcunchè. Tuttavia in assenza di casi pratici, allo stato, è prematuro ogni giudizio, tuttavia è presumibile che i clienti di agenzie di viaggi rivolgano le istanze risarcitorie a queste ultime, che tuttavia

allo stato della normativa, a mio parere, non sono tenute al rimborso (salvo che l'agenzia rivesta anche la qualifica di **organizzatore**, per la cui definizione si rimanda al codice del turismo).

Relativamente all'impossibilità di fruizione della prestazione, al momento sono rimborsabili soltanto le prestazioni che sono rese impossibili dai provvedimenti di divieto di spostamento o da eventuali quarantene imposte per contagi, e quindi tendenzialmente per prestazioni che andrebbero eseguite nel periodo di contenimento indicato nel D.L. 8 Marzo, e quindi fino al 4 Aprile, salvo però che il detto periodo non sia esteso a mezzo di successivi provvedimenti.

Anche i **biglietti** per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura saranno rimborsabili attraverso emissione di voucher di pari importo. Si noti che l'emissione del voucher è a carico del **venditore**.

Anche le dette disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5) Appalti e cantieri

Il DPCM del 22 marzo dispone la chiusura dei cantieri e delle attività edili.

Non rientrando nelle attività consentite, i cantieri sono sospesi.

Tuttavia, qualora i cantieri siano funzionali alle attività essenziali (si veda il punto 1), gli stessi possono continuare previa comunicazione al Prefetto.

Invece, laddove **l'impresa di costruzioni sia registrata con uno dei codici Ateco consentiti** (*vedi punto 1. In materia: 42 - ingegneria civile e tutte le attività sottostanti, 43.2 - Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione*), a parere dello scrivente la stessa **potrà continuare ad operare sul cantiere**, laddove sia possibile rispettare le misure di prevenzione del contagio dettate in materia.

Anche all'appaltatore che è **costretto a sospendere** l'attività di cantiere sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 91 del decreto "Cura Italia", laddove viene espressamente **esclusa l'imputabilità del ritardo** dovuta al rispetto delle disposizioni di contenimento, e pertanto il committente non potrà addebitare alcuna responsabilità all'impresa per eventuali ritardi sul cronoprogramma o comunque rispetto ai termini eventualmente pattuiti.

6) Import – Export, trasporti e dogane

I trasporti, stante la loro funzione essenziale, non sono sospesi ma anzi sono potenziati dalla normativa emergenziale in discussione.

Inoltre, il decreto Cura Italia prevede anche, insieme alla direttiva/4/2020 dell'agenzia delle dogane, disposizioni straordinarie per l'importazione ed esportazione di mascherine, dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici in genere.

È stato disposto il divieto di esportazione di dispositivi di protezione personale e dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché i dispositivi medici indicati nella stessa circolare ministeriale, compresi gli strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, ai quali si applicheranno le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020.

L'Agenzia si riserva inoltre di estendere il divieto di esportazione in questione a dispositivi simili ovvero a dispositivi mancanti del marchio CE.

Relativamente all'importazione, le **mascherine** ad utilizzo DPI non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell'USMAF-SASN e **non necessitano del rilascio del Nulla Osta Sanitario** all'importazione (NOS) in quanto non sono classificate come dispositivi medici.

Le mascherine di vario genere che pervengono attraverso voli umanitari o che sono comunque destinate all'utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa italiana, indipendentemente dalla classificazione come dispositivo medico o DPI, **non devono essere sottoposte a controllo sanitario** all'importazione da parte dell'USMAF-SASN territorialmente competente né al rilascio del relativo NOS.

In deroga, è stato altresì previsto che sia consentito importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni sulla marchiatura CE, **previa autocertificazione da parte degli importatori** da inviare all'ISS attestante la presenza dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Similmente, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano apposita autocertificazione all'INAIL

Nel caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all'art. 57 del Regolamento n. 1186/2009 si potrà procedere all'importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell'IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 68 del DPR

In relazione alle importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all'applicazione della franchigia dai dazi doganali in attuazione dell'art. 74 del citato Regolamento. La franchigia potrà essere applicata anche ai fini IVA.

E' prevista inoltre una procedura transitoria di emergenza per lo sdoganamento di dispositivi utili a fronteggiare l'emergenza.

Nell'ipotesi di **donazione da soggetto pubblico o privato estero a ente pubblico italiano o ente benefico**, è sufficiente che il mittente estero (extra UE) spedisca la partita di merce intestando i documenti di viaggio al destinatario; mancando la fattura, la spedizione può essere accompagnata da una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione.

Il destinatario può comunicare l'arrivo alla dogana, segnalando il numero del volo, inviando via mail la lettera di vettura aerea, utile ad identificare il carico, assieme alla dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del rappresentante legale o dirigente delegato dell'Ente. La Dogana procederà allo sdoganamento rapido emettendo una bolletta cd. A22 in franchigia da dazio ed esente IVA.

Nel caso di acquisto da privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es. azienda per i suoi operai), la **procedura di sdoganamento sarà accelerata** ma è necessario che l'importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l'arrivo della spedizione al fine di ottenere un celere svincolo, con assolvimento di dazio e IVA.

Relativamente ai controlli in dogana, in generale, la linea di indirizzo adottata dall'Agenzia delle Dogane è quella di limitare i controlli fisici a quelli "obbligatori per espressa disposizione normativa o di una autorità giudiziaria", così come risultanti dalla lettura dei parametri di rischio, a prescindere dal luogo ove si effettua l'operazione doganale.

Napoli, 26/03/2020

Avv. Luigi Martino

(il presente studio ha solo valore informativo e non costituisce consulenza o espressione di pareri legali)